

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 373

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
FASOLINO

il 22 dicembre 2022

Disposizioni di carattere istituzionale e ordinamentale su varie materie

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Capo I

Disposizioni di carattere istituzionale

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale del 26 agosto 1988, n. 32

La presente disposizione modifica l'articolo 26 bis della legge n. 32 del 1988, che disciplina la composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, sopprimendo la parte in cui si prevede che il decreto di nomina dei componenti l'ufficio suddetto, nonché di definizione dell'organizzazione, delle funzioni e dei compiti delle articolazioni dello stesso sia preceduto da una deliberazione della Giunta regionale.

Relazione tecnico finanziaria.

La presente disposizione essendo di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi.

Capo II

Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 2 - Semplificazione dei procedimenti del settore agricolo

Commi 1-2. Successivamente all'adozione della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6 il legislatore nazionale è intervenuto nuovamente sulla materia degli aiuti in agricoltura con il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare), in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

In tale norma, all'articolo 6, comma 1, viene ripreso il ruolo dei Centri di assistenza agricola (CAA) nell'ambito dei procedimenti amministrativi che interessano le aziende agricole e in particolare si individuano le attività che essi possono svolgere per conto delle imprese agricole che ad essi si rivolgono:

- a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili.
- b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarità formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;
- c) assistere gli utenti nella elaborazione e nell'inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonché nell'elaborazione e nell'inoltro di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attività agricola;
- d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell'organismo pagatore e previa verifica della regolarità formale delle medesime domande;
- e) interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.

Inoltre, al successivo comma 5, si stabilisce che "Le Regioni e gli organismi pagatori, possono incaricare i CAA dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività".

La modifica alla norma del 2012 si rende necessaria per adeguarla al nuovo quadro legislativo nazionale e renderla più rispondente alle mutate esigenze derivanti dal progresso compiuto nell'ambito dei sistemi informativi agricoli e, in particolare, dal SIAN. Quest'ultimo, infatti, ha raggiunto un livello di integrazione con altre banche dati tale da permettere di considerare molti dei dati costituenti il fascicolo aziendale come dati certificati, sui quali, quindi, non occorre più effettuare alcuna indagine istruttoria volta ad accertarne la veridicità. Si tratta di un passo avanti notevole in materia di semplificazione amministrativa che consente a tutti i soggetti che acquisiscono per via telematica le informazioni del fascicolo aziendale, o di altre banche dati ad esso collegate, di non dover operare alcuna ulteriore verifica su tali dati.

Anche a seguito della modifica delle competenze ed attribuzioni alle Agenzie Agricole, di cui alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, tra cui le nuove competenze e conseguenti assunzioni dell'Agenzia Laore, ma anche per le nuove competenze dell'Agenzia Argea, divenuta Organismo Pagatore (Argea OP), si rende necessario intervenire per ridisegnare un nuovo rapporto tra l'Amministrazione regionale, le Agenzie Agricole ed i CAA, al fine di ricercare una sempre maggior semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi di interesse delle utenze agricole.

Comma 3. La modifica inserisce nella legge regionale n. 22/2022 ulteriori codici ATECO, a

cui appartengono categorie di attività che hanno diritto al beneficio. Sono pertanto introdotti i codici ATECO 01.13.1 relativo a: Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) e Codice 01.63 Attività successive alla raccolta.

Comma 4. Interviene sulla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, all'articolo 9, comma 6, che ha previsto che le risorse stanziare siano utilizzate a titolo di cofinanziamento dell'intervento 10.1.5 del PSR Sardegna 2014/2022. Ciò pone difficoltà contabili in capo all'Organismo Pagatore Regionale (ARGEA Sardegna) che possono determinare rallentamenti nell'erogazione degli aiuti ai beneficiari. In un'ottica di semplificazione gestionale, si ritiene di dover utilizzare le risorse a titolo di finanziamento senza apporti di risorse finanziarie statali e comunitarie.

Comma 5. La modifica si rende necessaria per evitare che qualche comparto produttivo agricolo resti escluso dal regime di aiuti.

Capo III

Disposizioni in materia di beni culturali, spettacolo, sporte cinema

Art. 3. - Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2018, n. 22

La norma consente di poter utilizzare le risorse finanziarie destinate a sostenere la conoscenza delle varietà alloglotte (gallurese, sassarese e tabarchino); si precisa che la norma dovrebbe applicarsi unicamente per l'anno 2023, dal momento che la Regione ha stipulato convenzioni con diverse amministrazioni comunali e con l'università, finalizzate a completare la standardizzazione ortografica.

Solo completata la standardizzazione ed effettuata l'attestazione della conoscenza della lingua, sarà possibile avviare e completare il sistema di certificazione linguistica.

Art. 4. - Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17

L'articolo 4 è volto a rendere la legge coerente con la normativa vigente in tema di procedimento amministrativo e di snellimento procedurale. Si propone, altresì, l'abrogazione di alcune riserve che rendono complicata e talvolta di difficile attuazione la spendita delle risorse destinate agli organismi operanti nel mondo dello sport. Difatti, ogni incremento di spesa secondo l'attuale disposto normativo necessita di ricalcoli e rideterminazioni tra i diversi articoli della legge regionale n. 17 del 1999. Dal momento che la medesima legge prevede che con la deliberazione di approvazione del programma annuale dello sport la Giunta destini le risorse ai diversi settori, il mantenimento delle riserve sull'articolo 22 e 38 risulta superfluo ed anzi controproducente.

Inoltre, preso atto dell'entrata in vigore, dal 31 agosto 2022, del decreto legislativo n. 39 del 2021, del "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche", si propone l'abrogazione dell'articolo 9 che prevedeva l'istituzione dell'albo regionale e subordinava la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999 al continuo aggiornamento della posizione delle ASD ed SSD presso tale registro regionale.

Di fatto, con il richiamato decreto legislativo, sono venute meno le funzioni dell'albo regionale, e, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento, questo appare superato.

Art. 5 - Modifiche alla legge regionale del 20 settembre 2006, n. 15

Tali modifiche consentono di rendere maggiormente rispondenti alle richieste del comparto le procedure per la valutazione dei progetti e, trattandosi di criteri, di poterli adattare in modo più snello

al mutare del quadro normativo e giurisprudenziale, delle prassi in materia di cinema, senza dover necessariamente percorrere l'iter legislativo

Si propone la sostituzione della Consulta regionale per il Cinema (stante anche la difficoltà a reperire professionisti del settore cinema disposti a ricoprire l'incarico, considerato l'esplicito divieto per i componenti della Consulta per la durata del loro mandato, di fruire dei benefici contributivi di cui alla legge regionale n. 15 del 2006), con gli Stati generali del Cinema, al fine di dare piena rappresentatività del settore.

Si propone l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 24, in quanto, in base alle vigenti disposizioni in materia di contabilità degli enti pubblici, il bilancio annuale e triennale hanno carattere autorizzatorio e, pertanto, non risulta necessario prevedere a livello legislativo l'adozione del programma di spesa con deliberazione della Giunta regionale.

Infine, con riferimento alla modifica del comma 2 dell'articolo 26, si consente il superamento di percentuali rigide, non coerenti con le finalità della legge ed anzi controproducenti. Risulta, infatti, preferibile procedere con la legge di bilancio, allocando le risorse, destinate ai diversi interventi, nei rispettivi capitoli di spesa.

Art. 6 - Modifiche alla legge regionale del 13 aprile 2017, n. 5

La presente modifica è volta a rendere la legge coerente con la normativa vigente in tema di procedimento amministrativo e di snellimento procedurale. Difatti, attualmente, i termini per la presentazione delle istanze per la concessione dei contributi per le attività di spettacolo dal vivo (articolo 56 legge regionale n. 1 del 1990), per il sostegno delle attività e del funzionamento degli enti e istituzioni culturali e scientifiche (articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2006) e per la realizzazione degli interventi in materia di cinema (legge regionale n. 15 del 2006), sono stabiliti annualmente con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale del 3 luglio 1998, n. 22

L'articolo è finalizzato a rendere funzionale le disposizioni della legge regionale n. 22 del 1998, con particolare riferimento all'Acquisti di libri e ai contributi per il funzionamento e per l'acquisto di materie prime finalizzate alla pubblicazione di un'opera (consentendo agli editori di poter rendicontare non solo i costi relativi ai servizi affidati a terzi, ma anche i costi derivanti dalle spese di funzionamento); infine, ad aggiornare alla valuta in euro una risalente previsione normativa calcolata in lire e ad integrare i requisiti richiesti in materia di deposito obbligatorio delle opere ammesse a contributo.

Art. 8 - Modifiche alla legge regionale del 14 settembre 1993, n. 44

Al fine di programmare le risorse in tempi certi e ristretti la norma propone che il parere della competente commissione consiliare sia espresso entro dieci giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere stesso.

Art. 9 - Fondo di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale del 11 aprile 2016, n. 5

Il fondo di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2016 è relativo ai contributi assegnati dalla Regione per garantire il funzionamento delle sedi decentrate dell'Università. Il Fondo, che viene ripartito con deliberazione della Giunta, prevede un contributo per la copertura degli oneri gestionali, amministrativi, organizzativi e didattici. Attualmente, la quota assegnata ai Consorzi di Nuoro e Oristano comprende la copertura di tutte le tipologie di oneri, anche quelli didattici che vengono poi riassegnati all'Università che si occupa dell'attivazione e dello svolgimento dei corsi universitari presso le sedi dei suddetti consorzi. Mentre al Consorzio Polo Universitario di

Olbia viene assegnata solamente la quota relativa agli oneri gestionali, amministrativi e organizzativi.

La presente disposizione interviene al fine di evitare il doppio passaggio finanziario e uniformare la procedura per tutte le sedi dell'Università diffusa.

La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

Capo IV

Disposizioni in materia di sanitaria e politiche sociali

Art. 10 - Variazione alla legge regionale n. 21 del 18 maggio 1994

Con la proposta di revisione normativa di cui all'articolo 10 si apporta una correzione ad un refuso nel testo dell'articolo.

Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore).

La norma propone alcune modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020, in particolare, ha l'obiettivo di garantire una maggiore flessibilità al sistema degli acquisti consentendo a tutte le Aziende del SSR regionale di operare entro una soglia massima di 250.000 euro, superiore a quella precedentemente prevista che limiterebbe in maniera determinante l'autonomia aziendale in quanto l'articolo 37, comma 1, del Codice dei contratti pubblici prevede che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38".

Ciò anche in considerazione del fatto che un vincolo normativo così stringente rischierebbe di pregiudicare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel caso in cui, in casi di urgenza, l'ARES non potesse provvedere tempestivamente a porre in essere le procedure di approvvigionamento.

Art. 12 - Modifiche alla legge regionale n. legge regionale 3 dicembre 2015, n. 32 (Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse).

La norma ha la funzione di garantire, alle aziende sanitarie la liquidità anche in periodi di temporanea carenza legata alle dinamiche di gestione della spesa del bilancio regionale, dinamiche che non implicano necessariamente l'autorizzazione al ricorso alle anticipazioni di tesoreria. La tutela delle risorse vincolate è garantita ponendo dei limiti rigorosi all'utilizzo. La disposizione non comporta oneri.

Art. 13 - Modifiche all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24

La norma si rende necessaria al fine di garantire una maggiore funzionalità della gestione sanitaria liquidatoria e correggere il refuso normativo della legge regionale n. 24 che poneva i relativi oneri in capo ad Ares, inoltre è meglio chiarito il fatto che la spesa non grava sul fondo sanitario regionale.

Art. 14 - Specialistica ambulatoriale

L'articolo, introducendo le parole "ulteriori rispetto a quelle annualmente garantite", è volto a permettere di utilizzare le eventuali risorse residue per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati, ulteriori rispetto a quelle annualmente garantite.

Art. 15 - Modifica articolo 3, comma 1, legge regionale 6 luglio 2022, n. 11

L'articolo dispone una proroga dei termini per ulteriori 90 giorni.

Art. 16 - Disposizioni in materia di politiche sociali

Comma 1. La norma propone di posticipare, per esigenze amministrative, la decorrenza del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2022, il cui dispositivo trova applicazione rispetto agli interventi finanziati dal Fondo regionale per la non autosufficienza. L'applicazione della norma, infatti, necessita di un'adeguata programmazione delle risorse e della rilevazione dei dati dagli enti locali secondo diverse modalità. Pertanto, si propone la decorrenza della stessa dall'anno 2023. Per l'anno 2022 si applica in continuità il disposto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 10 del 2020.

Capo V

Disposizioni in materia ambientale

Art. 17 - Modifiche all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1

Con la legge regionale n. 1 del 2009, articolo 3, comma 2, lett. b), e successive modifiche ed integrazioni, è stata prevista l'erogazione di contributi a favore delle amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.

La presente disposizione introducendo specificamente l'indicazione riferita alle miniere dismesse chiarisce meglio la portata della norma di cui al richiamato articolo 4, comma 2, lettera b), punto 2) riconoscendo correttamente ai siti minerari dismessi, attualmente genericamente ricompresi nell'ambito dei siti "deindustrializzati" (in quanto classificati genericamente come industria mineraria) una specifica valenza come già previsto dal legislatore regionale con riferimento alle cave dismesse specificamente indicate e relativamente alle quali si rende necessaria una puntualizzazione circoscrivendone la portata alle cave storiche dismesse al fine di poter disporre anche a livello attuativo di informazioni certe ed oggettive.

Relazione tecnico finanziaria

La presente norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale consistendo in una mera specificazione del testo normativo che non rileva ai fini della quantificazione dello stanziamento da iscrivere sul pertinente capitolo del bilancio regionale.

Capo VI

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5

Con la presente proposta si pone l'obiettivo di semplificare le norme regionali che disciplinano il procedimento di anticipazione ai dipendenti regionali di alcune spese documentate sostenute per la compravendita della prima casa di abitazione.

L'intento semplificatore viene perseguito mediante la modifica, in termini di attualizzazione e snellimento, della norma principale che regola la materia, ossia la legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5, e la contestuale abrogazione delle leggi regionali 5 ottobre 1956, n. 25 (che risulta obsoleta e inutilizzata), 20 dicembre 1957, n. 28 e 23 marzo 1961, n. 6 (che apportavano modifiche a quest'ultima) e 29 gennaio 1969, n. 6 (collegata in parte alla citata legge regionale n. 25 del 1956, in parte alla legge regionale n. 5 del 1964, rispetto alla quale disciplina esclusivamente il recupero delle somme anticipate).

Tale operazione è mirata a conseguire l'obiettivo di confezionare un testo unico che disciplini il procedimento sopra descritto, inglobando anche la norma sul recupero delle somme anticipate e eliminando i collegamenti alla legge regionale n. 25 del 1956, norma non più attuale.

Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

Con riferimento a tutte le modifiche proposte in relazione agli articoli 4, 6, 8 della legge regionale n. 8 del 2018, l'intento perseguito è quello di rendere la normativa regionale coerente e adeguata alla corrispondente disciplina dettata a livello nazionale uniformando la regolamentazione in tema di programmazione dei lavori pubblici e di attività di verifica preliminare all'indizione della gara.

La presente proposta si pone, altresì, l'obiettivo di semplificare le norme che disciplinano il funzionamento, l'ambito operativo e la composizione dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici" (UTR) struttura che riveste ruolo propulsivo e di coordinamento nella fase autorizzatoria preordinata all'approvazione dei progetti delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale.

L'intento suddetto, anche al fine di garantire il buon andamento complessivo dell'attività amministrativa ex articolo 97 Cost. viene perseguito intervenendo sull'articolo 18 della norma principale che regola la materia, la legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, ampliando il numero degli esperti esterni di cui si compone la prima sezione dell'UTR e consentendo alla Giunta, senza ricorrere alla ben più complessa procedura di modifica normativa, di intervenire, attualizzandoli e implementandoli, sugli ambiti di competenza richiesti, così da rendere la struttura funzionale e pronta a poter esprimere pareri su profili e ambiti più ampi e a poter operare contemporaneamente con riguardo a progetti inerenti più opere e lavori pubblici da realizzare sul territorio regionale.

Con specifico riferimento all'articolo 20, la proposta mira allo snellimento del procedimento di approvazione dei progetti, rideterminando l'ambito di applicazione della norma ed eliminando l'onere di procedere alla verifica con riguardo ad ogni singolo livello progettuale, al fine di coordinare la disciplina regionale con quanto sul punto statuito dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che, viceversa, prevede che detta verifica debba avvenire all'esito della progettazione prima dell'inizio delle procedure di affidamento.

Art. 20 - Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2016, n. 22

La presente proposta si pone l'obiettivo della semplificazione con riguardo ad alcune norme

che afferiscono alla materia dell'edilizia residenziale pubblica.

In particolare, si propone di apportare alcune modifiche alla legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, con il fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza della pianificazione relativamente alla costruzione e al recupero di immobili nonché all'acquisto sul mercato immobiliare privato di alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica. Vengono, inoltre, semplificati e resi maggiormente operativi gli organismi coinvolti nella pianificazione. Viene, infine, soppresso uno strumento di programmazione rivelatosi di difficile applicazione.

Viene, infine, abrogata la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12, trasponendone parte del disposto nel corpus della citata legge regionale n. 22 del 2016.

Art. 21 - Modifiche alla legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)

Considerate le difficoltà con gli enti del sistema Regione si aggiungono ulteriori enti, quali: amministrazioni provinciali e consorzi di bonifica.

Art. 22 - Copertura finanziaria

La norma essendo di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 23 - Entrata in vigore

L'articolo dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna



Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)

Oggetto	Disegno di Legge collegato alla legge regionale di stabilità 2023 concernente "Disposizioni di carattere istituzionale e ordinamentale su varie materie"
Proponente	Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge interviene modificando numerose leggi regionali.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

All'art. 7, la previsione di modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 1998, nella parte in cui prevede che i contributi sono erogati solo "nel caso in cui utilizzino aziende tipografiche o di servizi, specializzate nel campo dell'editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna", potrebbe essere idonea a determinare una discriminazione tra imprese sulla base di un mero elemento di localizzazione territoriale (aziende tipografiche o di servizi, specializzate nel campo dell'editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna), atto a frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione di servizi in un determinato ambito territoriale da parte di imprenditori privi del requisito legislativamente richiesto, creando il rischio di una compartimentazione regionale del mercato (Corte cost., Sent., n. 83 del 2018). La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché con il principio ex art. 120, primo comma, Cost., a tenore del quale la Regione "non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni" e "non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro" (ex plurimis, sentenze n. 391 del 2008 e n. 207 del 2001). Sarebbe opportuno rimettere la definizione dettagliata della modalità di erogazione del sostegno alla fase attuativa.



1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Nessuna.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell’Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell’Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell’Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Lo schema di disegno di legge è di iniziativa esclusiva della Giunta Regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti. Si veda la sezione “testo alternativo”.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite



La modifica operata dall'**art. 19**, comma 4, all'**art. 18**, comma 3, lett. c) della legge regionale n. 8 del 2018, non è chiara in quanto la parola "e", che viene sostituita, compare più volte, e dunque non è possibile identificare quale parte della norma sia stata effettivamente modificata.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Non è stata rispettata la regola di tecnica legislativa che prevede la scrittura di un articolo autonomo per ogni articolo di legge modificato.

Non è chiaro il senso della disposizione di cui all'**art. 15**.

In generale tutte le modifiche effettuate alla legge regionale n. 5 del 1964 dovrebbero indicare la rubrica dell'articolo, che invece manca.

All'**art. 18**, comma 6, nella parte in cui si modifica l'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 5 del 1964, si fa riferimento ai "precedenti articoli". Sarebbe preferibile indicare le norme specifiche richiamate con una formulazione del seguente tenore "articoli da... a".

Il Direttore Generale
Silvia Curto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

CAPO I

Disposizioni di carattere istituzionale

Art. 1

Composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione. Modifiche all'**articolo 26-bis** della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale)

1. Nell'articolo 26-bis **della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), sono apportate le seguenti modifiche:**
 - a) **nel comma 5, le parole: "previa deliberazione della Giunta regionale" sono soppresse;**
 - b) **nel comma 6, le parole " , previa deliberazione della Giunta regionale" sono soppresse.**

~~nei commi 5 e 6, le parole "previa deliberazione della Giunta regionale" sono soppresse.~~

CAPO II

Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 2

Semplificazione dei procedimenti nel settore agricolo

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale individua i procedimenti, di competenza dell'Amministrazione regionale, delle Agenzie regionali operanti in agricoltura nonché degli enti locali, per i quali, ai sensi del **comma 5, dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154),** ~~art. 6, comma 5,~~ le suddette amministrazioni possono ricorrere ai centri di assistenza agricola (CAA) per la loro definizione mediante stipula di specifici accordi. Le stesse amministrazioni possono, se ritenuto utile ai fini della semplificazione del procedimento amministrativo, ricorrere ai CAA in applicazione dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (**Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38).**



2. ~~In tale seconda ipotesi~~ **Nel caso della seconda ipotesi prevista dal comma 1**, le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola; decorso detto termine, che non può eccedere i centottanta giorni, l'istanza si considera accolta. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e le Agenzie agricole operanti in agricoltura nonché gli enti locali sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con i CAA per disciplinare gli aspetti tecnici, operativi, amministrativi ed economici afferenti alle attività a loro affidate ai sensi del presente comma.
3. Al comma 7, dell'articolo 3, della legge regionale 30 novembre 2022, n. 22 (**Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio**), le parole: "codice Ateco 10.39.00" sono sostituite dalle **seguenti**: "codici Ateco 10.39.00, 01.13.1 e 01.63";
4. All'articolo 9, comma 6 della **legge regionale** 9 marzo 2022, n.3 (legge di stabilità 2022), la parola "cofinanziamento" è sostituita dalla parola "finanziamento" e le parole "PSR 2014-2020" sono sostituite dalle parole "PSR 2014/2022";
5. **All'articolo 1**, comma 1, della **legge regionale 30 novembre n. 22 del 2022** ~~2022, n. 22 "Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio"~~, le parole "dei settori agrumicolo/frutticolo, carcioficolo/orticolo, cerealicolo e apistico" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti i settori agricoli che non hanno usufruito degli aiuti di cui all'**articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n.3 (legge di stabilità 2022)** L.R. 09.03.2022, n.3, art.9".

CAPO III

Disposizioni in materia di beni culturali, spettacolo, sport e cinema

Art. 3

Certificazione linguistica. Modifiche all'**articolo 9 della legge regionale** 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale)

1. Al comma 6 dell'**articolo 9 della legge regionale** 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale) dopo le parole "comma 5" ~~è aggiunta la seguente frase~~ **sono aggiunte le seguenti**: "a seguito del completamento dell'attività di standardizzazione di cui al comma 9 dell'**articolo 8** e di attestazione di cui al comma 6 dell'**articolo 9**. ~~Nelle more~~ **In attesa** di tale completamento, tale conoscenza **è autocertificata**".



Art. 4

Modifiche alla **legge regionale** 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna)

1. Al comma 1 dell'**articolo** 8 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'**articolo** 6" sono sostituite dalle seguenti "con determinazione del **dirigente** competente in materia di sport."
2. Al comma 4 dell'**articolo** 8 della legge regionale n. 17 del 1999, le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport" sono sostituite dalle seguenti "con determinazione del **dirigente** competente in materia di sport."
3. L'**articolo** 9 della **legge regionale n. 17 del 1999** è abrogato.
4. Nell'**articolo** 22, comma 1 della **legge regionale n. 17 del 1999**, le parole "destinando almeno il 20 per cento dello stanziamento relativo alla missione 06 - programma 01" sono soppresse.
5. Nel comma 3 dell'**articolo** 37 della legge regionale n. 17 del 1999 le parole "dall'Assessore competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'**articolo** 6" sono sostituite dalle seguenti "dal **dirigente** competente in materia di sport".
6. Al comma 1 dell'**articolo** 38 della **legge regionale n. 17 del 1999**, sono altresì soppresse le parole "pari al 6 per cento del programma 01 - missione 06".
7. Dopo l'**articolo** 38 della **legge regionale n. 17 del 1999**, è aggiunto il seguente:

"Art. 38 bis

Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal **Comitato italiano paralimpico** (CIP)

1. È autorizzata la concessione di un contributo annuo, a sostegno delle iniziative promosse e/o organizzate dal comitato regionale del **Comitato italiano paralimpico** (CIP).
2. Il contributo **di cui al comma 1** è destinato, per un ammontare massimo del **25 per cento** a sostenere le attività istituzionali e le spese di funzionamento del Comitato italiano paralimpico (CIP) Sardegna, e per la restante parte alla realizzazione delle iniziative da esso organizzate."

Art. 5

Modifiche alla **legge regionale** 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna)

1. Il comma 1 dell'**articolo** 11 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna) è così sostituito: "1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al presente capo, l'Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica



composta da: a) un regista che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio; b) uno sceneggiatore che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio; c) un produttore o direttore di produzione che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio; d) un esperto di riconosciuta competenza nell'ambito della cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna; e) un esperto di riconosciuta competenza in materia di valutazione economica di progetti culturali. Al fine di consentire il regolare funzionamento della Commissione, per ogni profilo di cui sopra, possono essere nominati, con le medesime modalità, dei Commissari supplenti, i quali sostituiscono quelli ordinari in caso di loro impedimento, assenza, cessazione o decadenza.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2006 è così sostituito: “2. I componenti della Commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati con determinazione del dirigente competente in materia di cinema.”.
3. Nel comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 15 del 2006, le parole “e non possono essere immediatamente riconfermati” sono modificate dalle seguenti “e possono essere confermati per egual periodo, per una volta”.
4. Il comma 2 dell'articolo 12 **della legge regionale n. 15 del 2006** è sostituito dal seguente: “2. La Commissione tecnico-artistica provvede alla valutazione delle opere ammesse secondo quanto disposto dall'articolo 4 e, con parere motivato, redige una graduatoria per ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 5, 6, 9 e 12, comma 4, sulla base dei criteri stabiliti con le direttive di attuazione di cui all'articolo 23.”
5. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2006 è abrogato.
- ~~6. La rubrica dell'art. 22 della legge regionale 20 settembre 2006 n. 15 è sostituita dalla seguente: “Stati generali del Cinema”.~~
6. **L'articolo 22** della legge regionale 20 settembre 2006 n. 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 26

Stati generali del Cinema

1. Con cadenza biennale l'Assessore regionale competente in materia di cinema indice gli Stati generali del Cinema al fine di favorire un confronto tra l'amministrazione regionale e gli operatori sull'andamento del comparto.
2. Fanno parte degli Stati Generali di cui al comma 1:
 - a) l'Assessore regionale competente o un suo delegato, che la presiede;
 - b) rappresentanti degli autori cinematografici, dei produttori, distributori ed esercenti;
 - c) esponenti delle associazioni di cultura cinematografica operanti nel territorio che svolgono le attività di cui al comma 1 dell'articolo 15;



- d) il direttore generale della direzione competente in materia di cinema ed il dirigente competente in materia di cinema;
- e) il direttore ed il Presidente della Fondazione Sardegna Film Commission.”.
7. La rubrica dell'**articolo 24** della legge regionale n. 15 del 2006 è così sostituita: “Monitoraggio”.
 8. Il comma 1 dell'**articolo 24** della legge regionale n. 15 del 2006 è abrogato.
 9. Il comma 2 dell'**articolo 26** della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 è sostituito dal seguente: “2. Le risorse disposte a favore della presente legge sono stabilite con la legge di bilancio”.

Art. 6

Modifiche all'**articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017)**

1. Nell'**articolo 8**, comma 18 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), le parole “con decreto dell'Assessore regionale competente per materia” sono sostituite dalle seguenti: “con determinazione del **direttore del servizio** competente.”.

Art. 7

Modifiche alla **legge regionale 3 luglio 1998, n. 22**

(Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953)

1. L'**articolo 4** della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Acquisto di copie di opere editoriali

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di seguito denominato Assessorato della pubblica istruzione, interviene a sostegno dell'attività editoriale di aziende, aventi sede legale e operativa in Sardegna, attraverso l'acquisto di copie di opere, a scopo di sostegno dell'attività editoriale.
 2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento.
 3. Con direttiva dell'Assessore, possono essere individuati i tematismi e/o le opere di interesse per l'Amministrazione regionale, nel rispetto della vigente normativa.”.
- ~~2. Nella rubrica dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 1998, le parole “Contributi all'acquisto di materie prime e di servizi” sono sostituite con le parole “Contributi alle spese di funzionamento e all'acquisto di materie prime e di servizi finalizzate alla pubblicazione dell'opera”.~~



2. L'articolo 5 della legge regionale n. 22 del 1998 è così sostituito:

“Art. 5

Contributi alle spese di funzionamento e all’acquisto di materie prime e di servizi finalizzate alla pubblicazione dell’opera

1. Agli editori con sede legale ed operativa in Sardegna è concesso un contributo per le spese di funzionamento e per l'acquisto di materie prime e servizi, anche informatici, finalizzati alla pubblicazione dell'opera, nel caso in cui utilizzino aziende tipografiche o di servizi, specializzate nel campo dell'editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna.
 2. Il contributo di cui al presente articolo non può essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute e comunque non può eccedere la somma di euro 7.000,00 per opera.
 3. Le modifiche al presente articolo operano a far data dal **1 gennaio 2023**”.
3. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 22 del 1998 è ~~così modificato~~ **sostituito dal seguente** “1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione può provvedere alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore.”.
4. All'articolo 10 della legge regionale n. 22 del 1998, **dopo il comma 2** è aggiunto il seguente **“2-bis**. Con direttiva dell'Assessore, possono essere individuate le opere di particolare valore, anche con riguardo a quelle che non abbiano sufficienti spazi di mercato per l'amministrazione regionale.”.
5. L'articolo 11 comma 1 della legge regionale n. 22 del 1998 è **sostituito dal seguente**: “1. Una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono depositate dall'editore presso la biblioteca dell'amministrazione regionale, nonché presso le biblioteche universitarie di Cagliari e Sassari. **Se** l'edizione avvenga esclusivamente in formato digitale si procederà al deposito delle copie digitali”.
6. Le lettere c) ed f) dell'articolo 19 della legge regionale n. 22 del 1998 sono **sostituite dalle seguenti**: “c) 20 centesimi di euro a copia, per l'abbattimento dei costi di pre stampa, fino ad un massimo di 3.000 copie; 10 centesimi di euro a copia per quelle successive, fino a un massimo di 5.000 copie”; “f) 15 centesimi di euro a copia, per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali, fino ad un massimo di 3.000 copie, e, comunque, per un importo non superiore alla spesa effettivamente sostenuta”.
7. All'articolo 19 della legge regionale n. 22 del 1998, **dopo il comma 4**, è aggiunto il seguente: **“4-bis**. Le modifiche al presente articolo operano a far data dal **1 gennaio 2023**”.
8. L'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 1998 è **sostituito dal seguente**: “1. Una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono depositate



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dall'editore presso la biblioteca dell'Amministrazione regionale, nonché presso le biblioteche universitarie di Cagliari e Sassari”.

Art. 8

Modifiche all'**articolo 1 della legge regionale** 14 settembre 1993, n. 44
(Istituzione della giornata del popolo sardo "Sa Die de sa Sardinia)

1. Al comma 3 dell'**articolo 1 della legge regionale** 14 settembre 1993, n. 44 (Istituzione della giornata del popolo sardo "Sa Die de sa Sardinia)", dopo la parola "sentita la competente Commissione consiliare", **sono aggiunte le seguenti parole:** "che si esprime entro dieci giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere".

Art. 9

Fondo di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 11 aprile 2016 n. 5

1. La quota del fondo di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale **11 aprile 2016, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016))** relativa al contributo degli oneri didattici sono oggetto di trasferimento diretto in favore delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari.

CAPO IV

Disposizioni in materia di sanitaria e politiche sociali

Art. 10

Variazione alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (**Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina**)

1. All'**articolo 6**, comma 4 della **legge regionale 18 maggio 1994 n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina)** le parole "entro il 30 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 marzo di ogni anno".

Art. 11

Modifiche all'**articolo 3 della legge regionale** 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore)

1. La lettera a) del comma 3 dell'**articolo 3** della legge regionale **11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore)** il periodo "Resta salva la facoltà di tutte le aziende di procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi nei limiti di quanto previsto



dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016" è sostituita dalla seguente "Resta salva la facoltà di tutte le aziende di procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi nei limiti di della soglia massima di euro 250.000 e comunque in tutti i casi di necessità e urgenza al fine di garantire i livelli di assistenza".

Art. 12

Modifiche all'**articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2015, n. 32 (Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse)**

1. Il comma 1-bis dell'articolo **articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2015, n. 32 (Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse)** è sostituito dal seguente: "1-bis. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, le aziende del sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio e in conto capitale a destinazione vincolata per il pagamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di cassa disponibile. Per le medesime finalità, in assenza di anticipazioni di cassa autorizzate dalla Giunta regionale, le aziende del **sistema sanitario regionale** possono disporre il temporaneo utilizzo di un quarto della giacenza di cassa vincolata presso l'istituto tesoriere.

"

Art. 13

Modifiche all'**articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 24 del 2020**

1. L'**articolo 3 comma 6 della legge regionale n. 24 del 2020** è così sostituito: "**6.**

2. Contestualmente all'istituzione di ARES, l'ATS è posta in liquidazione. La gestione liquidatoria ATS è competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data della sua costituzione e di quelle facenti in precedenza capo alle sopresse aree socio-sanitarie locali e alle sopresse aziende sanitarie. Per l'espletamento di tutte le attività la gestione liquidatoria di ATS si avvarrà, di norma, del personale di ARES e, ove necessario, di ulteriori figure attraverso la stipula di appositi atti convenzionali. Il Commissario liquidatore di ATS è nominato dalla Giunta regionale. Agli oneri relativi all'attività liquidatoria di ATS si fa fronte con risorse ulteriori rispetto a quanto previsto con riferimento alla regione Sardegna dall'Intesa Stato Regioni concernente il Riparto del fabbisogno sanitario standard".

Art. 14

Specialistica ambulatoriale. **Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19)**

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19) è sostituito dal seguente:



“2. Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati, ulteriori rispetto a quelle annualmente garantite, tenendo conto dei criteri relativi al necessario riequilibrio territoriale”.

Art. 15

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2022

1. L'articolo 3 comma 1 della legge regionale n. 11 del 2022, è così modificato: “i termini di cui all'articolo 3, comma 1, sono prorogati di ulteriori **novanta** giorni.

Art. 16

Disposizioni in materia di politiche sociali

1. Il comma 4 **dell'articolo 5** della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilità 2022) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. La **direzione generale delle politiche** sociali verifica annualmente la corrispondenza tra le somme assegnate e il loro effettivo utilizzo con riferimento ai programmi di propria competenza e se, in sede di monitoraggio, sono accertate economie rispetto alle annualità precedenti, queste sono compensate per la successiva erogazione, riprogrammate per le medesime finalità o per altre misure in capo alla medesima direzione.

CAPO V

Disposizioni in materia ambientale

Art. 17

Modifiche all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della **legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009))**

1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 **(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009))** e successive modifiche e integrazioni, dopo **le parole:** “forme gravi di deindustrializzazione,” **sono aggiunte le seguenti:** “miniere dismesse”, e la parola: “cave dismesse” è sostituita dalla parola: “cave storiche dismesse”.

CAPO VI

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 18

Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5 **(Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione)**



1. Il titolo della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5 (**Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione**), è così sostituito: "Anticipazioni per l'acquisto di prime case di abitazione per i dipendenti di ruolo e per il personale del Consiglio regionale e del sistema Regione".

2. L'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 1

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai dipendenti in servizio di ruolo a tempo indeterminato del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (**Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione**), e del Consiglio regionale le spese notarili dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto di un alloggio da adibire a prima casa di abitazione, ivi incluse le spese relative alla stipula di eventuali contratti di mutuo per l'acquisto del medesimo alloggio.

2. Non possono beneficiare dell'anticipazione di cui al precedente comma 1 coloro che hanno l'esclusiva proprietà di un alloggio adeguato al nucleo familiare nel territorio nazionale. Tale disposizione si applica a ciascun componente del nucleo familiare.

3. Non possono beneficiare dell'anticipazione di cui al comma 1 coloro che al momento della presentazione della domanda hanno un ISEE del nucleo familiare superiore a euro 40.000,00. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

4. L'importo massimo dell'anticipazione è pari a euro 7.200,00. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT."

3. L'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 2

1. Delle provvidenze di cui alla presente legge ogni dipendente può godere una sola volta."

4. L'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 3

1. Le domande intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge devono essere presentate all'Assessorato regionale ai lavori pubblici entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di compravendita dell'alloggio."

5. L'articolo 4, della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 4

1. Al recupero delle somme anticipate ai sensi della presente legge si darà inizio a partire dal 1° gennaio dell'ottavo anno successivo a quello nel quale è avvenuta la liquidazione dell'anticipazione.



2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al recupero delle somme si darà inizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione, fatta salva la possibilità per il dipendente di chiedere che venga effettuata la relativa trattenuta sull'indennità di fine rapporto.

3. Il recupero delle somme anticipate può avvenire in un'unica soluzione o mediante un piano di rimborso, a interesse nullo, della durata massima di tre anni o anche mediante trattenute mensili da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale.

4. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3 senza che il dipendente abbia versato le somme dovute, si applica il tasso di interesse legale con capitalizzazione annuale, oltre a una penale pari a **euro 0,50**, per ogni giorno di ritardo. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.”

6. L'articolo 5, della legge regionale **n. 5 del 1964**, è così sostituito:

“Art. 5

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro **sessanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti gli indirizzi per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli.”

7. L'articolo 6 della legge regionale **n. 5 del 1964**, è così sostituito:

“Art. 6

1. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alle risorse stanziare sul capitolo del bilancio della Regione SC04.2724, la cui denominazione verrà così modificata: “Anticipazioni per l'acquisto di prime case di abitazione per i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale e del Sistema Regione”.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione la precedente denominazione del capitolo EC510.504 è così modificata: “Restituzione delle anticipazioni e spese di istruttoria per l'acquisto di prime case di abitazione per i dipendenti del Consiglio regionale e del sistema regione”.

3. Le spese di istruttoria per le pratiche di cui alla presente legge sono quantificate in **euro 30,00**, da corrispondersi anticipatamente alla trasmissione dell'istanza. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.”

4. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 4 e quelle di cui al comma 3 del presente articolo alimentano il capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo.”

8. Sono abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale **n. 5 del 1964**.

9. Sono abrogate le leggi regionali 5 ottobre 1956, n. 25 (**Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case**), 20 dicembre 1957, n. 28 (**Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per l'acquisto di case**), 23 marzo 1961, n. 6 (**Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case**) e 29 gennaio 1969, n. 6 (**Modifiche alle leggi regionali recanti provvidenze a**



favore del personale regionale per la costruzione di case). I procedimenti avviati durante la vigenza delle predette leggi continuano ad essere regolati dalle norme medesime.

Art. 19

Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. All'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 2018 n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica dell'articolo "Programma pluriennale di finanziamento dei lavori di competenza regionale" è così sostituita: "Programmazione delle opere pubbliche di competenza regionale".
 - b) Il comma 3 è così sostituito: "**3.** La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla approvazione del bilancio della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici e sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza regionale, unitamente al relativo elenco annuale dei lavori, aggiornando i programmi precedentemente approvati, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (**Codice dei contratti pubblici**)".
 - c) Al comma 4 le parole: "programmi pluriennali di spesa" sono così sostituite: "programmi di finanziamento dei lavori di competenza regionale".
2. All'articolo 6 della legge regionale **n. 8 del 2018**, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Il comma 1 è così sostituito: "**1.** La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, in esecuzione diretta o mediante delegazione amministrativa ai soggetti attuatori, individuati in sede di programmazione regionale, che provvedono all'espletamento delle predette attività".
 - b) Nel comma 2 le parole "pluriennale di spesa" sono sostituite dalle parole: "triennale dei lavori pubblici".
3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale **n. 8 del 2018**, le parole "pluriennali di spesa" sono sostituite dalla parola: "triennali".
4. All'articolo 18 della legge regionale **n. 8 del 2018**, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Al comma 3, lett. c) la parola "e" è sostituita dalla parola "anche" e dopo le parole "contrattualistica pubblica" è inserito il seguente inciso: "L'ambito materiale di comprovata competenza degli esperti esterni può essere implementato con delibera da adottarsi a cura della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici".
 - b) Il comma 4 è sostituito dal seguente: "**4.** Gli esperti esterni di cui al comma 3, lettera c), fermo restando i limiti massimi di spesa stabiliti dalla legislazione vigente in materia di compensi spettanti ai



consulenti delle pubbliche amministrazioni, hanno diritto ad un compenso per lo svolgimento dell'attività istruttoria, oltre al rimborso delle relative spese sostenute e debitamente documentate”;

c) Il comma 5 è abrogato;

d) Il comma 6 è sostituito dal seguente: “**6.** Gli esperti esterni sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere prorogati solo per un ulteriore triennio. Decorso il tempo prescritto dal periodo che precede, dovrà procedersi all'indizione di nuova procedura selettiva, cui potranno prender parte anche i professionisti uscenti”;

e) Al comma 7 la parola “quindici” è sostituita con la parola “venticinque”.

5. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale **n. 8 del 2018**, le parole “dalla medesima attuati” e “di ciascun livello” sono soppresse.

Art. 20

Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (**Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa**)

1. L'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (**Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa**) è così sostituito: “

“Art. 2

Funzioni della Regione

1. La Giunta regionale, in conformità alle linee di intervento e agli obiettivi strategici adottati dal Consiglio regionale, approva il piano triennale e il piano annuale per la costruzione e il recupero di immobili o l'acquisto sul mercato immobiliare privato di alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica.

2. I piani triennali e annuali sono collegati rigorosamente alle risorse stanziare dai bilanci di previsione e ne sono diretta attuazione, effettuano una ricognizione del fabbisogno abitativo regionale anche sulla base delle informazioni fornite dall'Osservatorio Regionale per la Condizione Abitativa (ORECA) e dei dati trasmessi dai Comuni e da AREA.

3. Gli interventi individuati dai piani triennali e annuali hanno l'obiettivo primario di soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti o che non possono accedere al libero mercato e hanno la finalità di favorire il rilancio del patrimonio abitativo pubblico esistente con interventi diretti alla riqualificazione, al miglioramento della qualità architettonica ed abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente e, in subordine, alla costruzione di nuovi alloggi.”

2. Nell'articolo 3, comma 1 della legge regionale **n. 22 del 2016** è soppresso il primo periodo la seguente proposizione: “Le autonomie locali di cui all'articolo 2, comma 3, concorrono con i soggetti gestori e con AREA all'elaborazione del DoPIES”



4. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale **n. 22 del 2016** è così sostituito: “**6.** L'Osservatorio è costituito quale un'unità organizzativa (settore), interna al servizio competente in materia di edilizia residenziale pubblica. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, provvede alla definizione del numero e delle professionalità necessarie per dare piena operatività all'osservatorio ed individua i soggetti, nell'ambito del sistema regione, che svolgeranno un ruolo di supporto e consulenza.”
5. Nell'articolo 5 della legge regionale **n. 22 del 2016** sono aggiunti i seguenti commi: “**4-bis.** Al personale dell'AREA si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro previsti dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. **4-ter.** Ai fini della contrattazione collettiva l'AREA rientra nel comparto unico regionale ed è rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale di cui all'articolo 59 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (**Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione**). **4-quater.** L'AREA subentra nella titolarità del patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli IACP.”
6. Nell'articolo 6, comma 1 della legge regionale **n. 22 del 2016** sono soppresse le seguenti parole: “del DoPIES” e “in esecuzione dei contenuti del DoPIES e dei piani regionali”.
7. Nell'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale **n. 22 del 2016** sono soppresse le seguenti parole: “al DoPIES e”.
8. Nell'articolo 11, comma 1 della legge regionale **n. 22 del 2016** sono soppresse le seguenti parole: “del DoPIES e”.
9. Nell'articolo 11 della legge regionale **n. 22 del 2016** è aggiunto il seguente comma: “**6-bis.** Sino alla nomina dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2, le funzioni del CRES sono svolte dai componenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.”
10. Nell'articolo 17, comma 1 della legge regionale **n. 22 del 2016** è soppressa la seguente frase: “a) la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora la proposta preliminare di DoPIES di cui all'articolo 2;”
11. La legge regionale **8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA))** è abrogata.

CAPO VII

Disposizioni in materia di lavoro

Art. 21

Disposizioni in materia di sostegno alle attività economiche, alle politiche del lavoro e al turismo. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2019)

1. All'articolo 6, comma 38, della legge **regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)**, le parole "enti del sistema Regione e dei consorzi industriali" sono sostituite dalle parole "enti del sistema Regione, amministrazioni provinciali, consorzi di bonifica e dei consorzi industriali".

CAPO VIII

Disposizioni finali

Art. 22

Copertura finanziaria

1. La presente disposizione essendo di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 23

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (**Buras**).

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Disposizioni di carattere istituzionale

Art. 1

Composizione dell'ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione. Modifiche all'articolo 26 bis della legge regionale n. 32 del 1988

1. Nell'articolo 26 bis della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle attribuzioni dei coordinatori generali, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nel comma 5 le parole: "previa deliberazione della Giunta regionale" sono soppresse;
- b) nel comma 6 le parole ", previa deliberazione della Giunta regionale" sono soppresse.

Capo II

Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 2

Semplificazione dei procedimenti nel settore agricolo

1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale individua i procedimenti, di competenza dell'Amministrazione regionale, delle Agenzie regionali operanti in agricoltura e degli enti locali, per i quali, ai sensi del comma 5, dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 (Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154), le suddette amministrazioni possono ricorrere ai Centri di assistenza agricola (CAA) per la loro definizione mediante stipula di specifici accordi. Le mede-

sime amministrazioni possono, se ritenuto utile ai fini della semplificazione del procedimento amministrativo, ricorrere ai CAA in applicazione dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38).

2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola; decorso detto termine, che non può eccedere i centottanta giorni, l'istanza si considera accolta. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e le agenzie agricole operanti in agricoltura e gli enti locali sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con i CAA per disciplinare gli aspetti tecnici, operativi, amministrativi ed economici afferenti alle attività a loro affidate.

3. Al comma 7 dell'articolo 3, della legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio), le parole: "codice Ateco 10.39.00" sono sostituite dalle seguenti: "codici Ateco 10.39.00, 01.13.1 e 01.63".

4. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), la parola "cofinanziamento" è sostituita dalla parola "finanziamento" e le parole "PSR 2014-2020" sono sostituite dalle parole "PSR 2014/2022".

5. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 22 del 2022, le parole "dei settori agrumicolo/frutticolo, carcioficolo/orticolo, cerealicolo e apistico" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti i settori agricoli che non hanno usufruito degli aiuti di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (legge di stabilità 2022)".

Capo III

Disposizioni in materia di beni culturali,
spettacolo, sport e cinema

Art. 3

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale
n. 22 del 2018 in materia di certificazione lin-
guistica

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale) dopo le parole "comma 5" sono aggiunte le seguenti: "a seguito del completamento dell'attività di standardizzazione di cui al comma 9 dell'articolo 8 e di attestazione di cui al comma 6 dell'articolo 9. In attesa di tale completamento, tale conoscenza è autocertificata".

Art. 4

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1999 in
materia di concessione di agevolazioni, di con-
tributi e di Albo regionale delle società sportive

1. All'articolo 8 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti "con determinazione del dirigente competente in materia di sport.";
- b) al comma 4 le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport" sono sostituite dalle seguenti "con determinazione del dirigente competente in materia di sport."

2. L'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999 è abrogato.

3. Nel comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1999, le parole "destinando almeno il 20 per cento dello

stanziamento relativo alla missione 06 - programma 01" sono soppresse.

4. Nel comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale n. 17 del 1999 le parole "dall'Assessore competente in materia di sport, sentito il Comitato di cui all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti "dal dirigente competente in materia di sport".

5. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999, sono abrogate le parole "pari al 6 per cento del programma 01 - missione 06".

6. Dopo l'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999, è aggiunto il seguente:
"Art. 38 bis (Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal Comitato italiano paralimpico(CIP))

1. È autorizzata la concessione di un contributo annuo, a sostegno delle iniziative promosse o organizzate dal comitato regionale del Comitato italiano paralimpico (CIP).

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato, per un ammontare massimo del 25 per cento a sostenere le attività istituzionali e le spese di funzionamento del Comitato italiano paralimpico (CIP) Sardegna, e per la restante parte alla realizzazione delle iniziative da esso organizzate."

Art. 5

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2006 in materia di Commissione tecnico-artistica e Consulta regionale per il cinema

1. All'articolo 11 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito:

"1. Per la valutazione e la selezione delle richieste di cui al presente capo, l'Assessorato competente si avvale di una Commissione tecnico-artistica composta da:

a) un regista che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio;

b) uno sceneggiatore che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio;

c) un produttore o direttore di produzione che abbia all'attivo almeno due film lungo-

metraggio;

d) un esperto di riconosciuta competenza nell'ambito della cultura, dell'arte, del teatro, del cinema e della letteratura della Sardegna;

e) un esperto di riconosciuta competenza in materia di valutazione economica di progetti culturali.

Al fine di consentire il regolare funzionamento della Commissione, per ogni profilo di cui alle lettere da a) a e), possono essere nominati, con le medesime modalità, dei Commissari supplenti, i quali sostituiscono quelli ordinari in caso di loro impedimento, assenza, cessazione o decadenza.";

b) il comma 2 è così sostituito:

"2. I componenti della Commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, sono nominati con determinazione del dirigente competente in materia di cinema.";

c) nel comma 3 le parole "e non possono essere immediatamente riconfermati" sono modificate dalle seguenti "e possono essere confermati per egual periodo, per una volta".

2. All'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione tecnico-artistica provvede alla valutazione delle opere ammesse secondo quanto disposto dall'articolo 4 e, con parere motivato, redige una graduatoria per ciascuno degli interventi previsti dagli articoli 5, 6, 9 e 12, comma 4, sulla base dei criteri stabiliti con le direttive di attuazione di cui all'articolo 23.";

b) il comma 3 è abrogato.

3. L'articolo 22 della legge regionale n. 15 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 26 (Stati generali del Cinema)

1. Con cadenza biennale l'Assessore regionale competente in materia di cinema indice gli Stati generali del Cinema al fine di favorire un confronto tra l'amministrazione regionale e gli operatori sull'andamento del comparto.

2. Fanno parte degli Stati generali di cui al comma 1:

a) l'Assessore regionale competente o un suo delegato, che la presiede;

- b) rappresentanti degli autori cinematografici, dei produttori, distributori ed esercenti;
- c) esponenti delle associazioni di cultura cinematografica operanti nel territorio che svolgono le attività di cui all'articolo 15, comma 1;
- d) il direttore generale della direzione competente in materia di cinema ed il dirigente competente in materia di cinema;
- e) il direttore ed il Presidente della Fondazione Sardegna Film Commission."

4. All'articolo 24 della legge regionale n. 15 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è così sostituita: "Monitoraggio";
- b) il comma 1 è abrogato.

5. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 15 del 2006 è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse disposte a favore della presente legge sono stabilite con la legge di bilancio".

Art. 6

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2017 in materia di contributi per spettacoli dal vivo

1. Nel comma 18 dell'articolo 8 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (Legge di stabilità 2017), le parole "con decreto dell'Assessore regionale competente per materia" sono sostituite dalle seguenti: "con determinazione del direttore del servizio competente."

Art. 7

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 1998 in materia di interventi di sostegno dell'editoria libraria e della stampa periodica

1. L'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione della legge regionale n. 35 del 1952 e della legge regionale n. 11 del 1953) è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Acquisto di copie di opere editoriali)

1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di seguito denominato Assessorato della pubblica istruzione, interviene a sostegno dell'attività editoriale di aziende, aventi sede legale e operativa in Sardegna, attraverso l'acquisto di copie di opere, a scopo di sostegno dell'attività editoriale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento.

3. Con direttiva dell'Assessore, possono essere individuati i tematismi o le opere di interesse per l'Amministrazione regionale, nel rispetto della vigente normativa."

2. L'articolo 5 della legge regionale n. 22 del 1998 è così sostituito:

"Art. 5 (Contributi alle spese di funzionamento e all'acquisto di materie prime e di servizi finalizzate alla pubblicazione dell'opera)

1. Agli editori con sede legale ed operativa in Sardegna è concesso un contributo per le spese di funzionamento e per l'acquisto di materie prime e servizi, anche informatici, finalizzati alla pubblicazione dell'opera, nel caso in cui utilizzino aziende tipografiche o di servizi, specializzate nel campo dell'editoria libraria, con sede e impianti in Sardegna.

2. Il contributo di cui al presente articolo non può essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute e comunque non può eccedere la somma di euro 7.000 per opera.

3. Le modifiche al presente articolo operano a far data dal 1° gennaio 2023."

3. All'articolo 10 della legge regionale n. 22 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente
"1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione può provvedere alla pubblicazione di opere e di collane editoriali di particolare valore.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Con direttiva dell'Assessore, possono essere individuate le opere di particolare valore, anche con riguardo a quelle che non abbiano sufficienti spazi di mercato per l'Amministrazione regionale."

4. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 1998 è sostituito dal

seguinte:

"1. Una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono depositate dall'editore presso la biblioteca dell'amministrazione regionale, e presso le biblioteche universitarie di Cagliari e Sassari. Se l'edizione avvenga esclusivamente in formato digitale si procede al deposito delle copie digitali".

5. All'articolo 19 della legge regionale n. 22 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le lettere c) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
 - "c) 20 centesimi di euro a copia, per l'abbattimento dei costi di pre stampa, fino ad un massimo di 3.000 copie; 10 centesimi di euro a copia per quelle successive, fino a un massimo di 5.000 copie";
 - "f) 15 centesimi di euro a copia, per la riduzione dei costi e miglioramento del servizio nel settore della distribuzione dei giornali, fino ad un massimo di 3.000 copie, e, comunque, per un importo non superiore alla spesa effettivamente sostenuta.";
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
 - "4 bis. Le modifiche al presente articolo operano a far data dal 1° gennaio 2023.".

6. L'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Deposito dei periodici ammessi a contributo)

1. Una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dal presente capo sono depositate dall'editore presso la biblioteca dell'Amministrazione regionale, e presso le biblioteche universitarie di Cagliari e Sassari.".

Art. 8

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 44 del 1993 in materia di espressione del parere della Commissione

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 44 (Istituzione della giornata del popolo sardo "Sa Die de sa Sardinia)", dopo le parole "sentita la competente Commissione consiliare", sono aggiunte le seguenti: "che si esprime entro dieci giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere".

Art. 9

Modalità di trasferimento dei contributi per gli oneri didattici a favore delle sedi universitarie decentrate

1. La quota del fondo di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016) relativa al contributo degli oneri didattici sono oggetto di trasferimento diretto in favore delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari.

Capo IV

Disposizioni in materia di sanitaria e politiche sociali

Art. 10

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1994 in materia di termine per la domanda di contributo

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1994 n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina) le parole "entro il 30 marzo di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ogni anno".

Art. 11

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2020 in materia di funzioni dell'ARES

1. Nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) il periodo "Resta salva la facoltà di tutte le aziende di procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi nei limiti di quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016" è sostituita dalla seguente "Resta salva la facoltà di tutte le aziende di procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi nei limiti di

della soglia massima di euro 250.000 e comunque in tutti i casi di necessità e urgenza al fine di garantire i livelli di assistenza".

Art. 12

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 32 del 2015 in materia di indebitamento

1. Il comma 1 bis dell'articolo articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2015, n. 32 (Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse,) è sostituito dal seguente:

"1 bis. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, le aziende del sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio e in conto capitale a destinazione vincolata per il pagamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di cassa disponibile. Per le medesime finalità, in assenza di anticipazioni di cassa autorizzate dalla Giunta regionale, le aziende del sistema sanitario regionale possono disporre il temporaneo utilizzo di un quarto della giacenza di cassa vincolata presso l'istituto tesoriere."

Art. 13

Modifiche all'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 24 del 2020 in materia di liquidazione dell'ATS

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2020 è così sostituito:

"6. Contestualmente all'istituzione di ARES, l'ATS è posta in liquidazione. La gestione liquidatoria ATS è competente per la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data della sua costituzione e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse aree sociosanitarie locali e alle soppresse aziende sanitarie. Per l'espletamento di tutte le attività la gestione liquidatoria di ATS si avvarrà, di norma, del personale di ARES e, ove necessario, di ulteriori figure attraverso la stipula di appositi atti convenzionali. Il Commissario liquidatore di ATS è nominato dalla Giunta regionale. Agli oneri relativi all'attività liquidatoria di ATS si fa fronte con risorse ulteriori rispetto a quanto

previsto con riferimento alla regione Sardegna dall'Intesa Stato Regioni concernente il Riparto del fabbisogno sanitario standard."

Art. 14

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2022 in materia di specialistica ambulatoriale

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2022, n. 11 (Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19) è sostituito dal seguente:

"2. Le eventuali risorse residue possono essere utilizzate per l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale da soggetti privati accreditati, ulteriori rispetto a quelle annualmente garantite, tenendo conto dei criteri relativi al necessario riequilibrio territoriale."

Art. 15

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2022 in materia di proroga di termini

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2022, è così modificato: "i termini di cui all'articolo 3, comma 1, sono prorogati di ulteriori novanta giorni".

Art. 16

Verifica dei programmi di politiche sociali e termini di applicazione

1. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2022 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. La direzione generale delle politiche sociali verifica annualmente la corrispondenza tra le somme assegnate e il loro effettivo utilizzo con riferimento ai programmi di propria competenza e se, in sede di monitoraggio, sono accertate economie rispetto alle annualità precedenti, queste sono compensate per la successiva erogazione, riprogrammate per le medesime finalità o per altre misure in capo alla medesima direzione.

Capo V

Disposizioni in materia ambientale

Art. 17

Modifiche all'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale n. 1 del 2009 in materia di concessione di contributi ai comuni

1. All'articolo 3, comma 2, lettera b), punto 2) della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009)) e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: "forme gravi di deindustrializzazione," sono aggiunte le seguenti: "miniere dismesse", e la parola: "cave dismesse" è sostituita dalla parola: "cave storiche dismesse".

Capo VI

Disposizioni in materia di lavori pubblici

Art. 18

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 1964 in materia di provvidenze a favore del personale regionale

1. Il titolo della legge regionale 23 gennaio 1964, n.5 (Modificazioni alle provvidenze a favore del personale regionale per l'acquisto di case di abitazione) è così sostituito: "Anticipazioni per l'acquisto di prime case di abitazione per i dipendenti di ruolo e per il personale del Consiglio regionale e del sistema Regione".

2. L'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 1 (Anticipazione delle spese notarili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare ai dipendenti in servizio di ruolo a tempo indeterminato del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli

uffici della Regione), e del Consiglio regionale le spese notarili dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto di un alloggio da adibire a prima casa di abitazione, ivi incluse le spese relative alla stipula di eventuali contratti di mutuo per l'acquisto del medesimo alloggio.

2. Non possono beneficiare dell'anticipazione di cui al comma 1 coloro che hanno l'esclusiva proprietà di un alloggio adeguato al nucleo familiare nel territorio nazionale. Tale disposizione si applica a ciascun componente del nucleo familiare.

3. Non possono beneficiare dell'anticipazione di cui al comma 1 coloro che al momento della presentazione della domanda hanno un ISEE del nucleo familiare superiore a euro 40.000. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.

4. L'importo massimo dell'anticipazione è pari a euro 7.200. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT."

3. L'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 2 (Limite alle provvidenze)

1. Delle provvidenze di cui alla presente legge ogni dipendente può godere una sola volta."

4. L'articolo 3 della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 3 (Procedure)

1. Le domande intese a fruire delle provvidenze di cui alla presente legge devono essere presentate all'Assessorato regionale ai lavori pubblici entro sei mesi dalla data di stipula del contratto di compravendita dell'alloggio."

5. L'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 4 (Recupero delle somme)

1. Al recupero delle somme anticipate ai sensi della presente legge si dà inizio a partire dal 1° gennaio dell'ottavo anno successivo a quello nel quale è avvenuta la liquidazione dell'anticipazione.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, al recupero delle somme si dà inizio a partire dal

1° gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione, fatta salva la possibilità per il dipendente di chiedere che sia effettuata la relativa trattenuta sull'indennità di fine rapporto.

3. Il recupero delle somme anticipate può avvenire in un'unica soluzione o mediante un piano di rimborso, a interesse nullo, della durata massima di tre anni o anche mediante trattenute mensili da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 senza che il dipendente abbia versato le somme dovute, si applica il tasso di interesse legale con capitalizzazione annuale, oltre a una penale pari a euro 0,50, per ogni giorno di ritardo. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertate dall'ISTAT.".

6. L'articolo 5, della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 5 (Funzioni della Giunta regionale)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definiti gli indirizzi per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti articoli.".

7. L'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 1964, è così sostituito:

"Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico alle risorse stanziare sul capitolo del bilancio della Regione SC04.2724, la cui denominazione verrà così modificata: "Anticipazioni per l'acquisto di prime case di abitazione per i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale e del Sistema Regione.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione la precedente denominazione del capitolo EC510.504 è così modificata: "Restituzione delle anticipazioni e spese di istruttoria per l'acquisto di prime case di abitazione per i dipendenti del Consiglio regionale e del sistema regione.

3. Le spese di istruttoria per le pratiche di cui alla presente legge sono quantificate in euro 30, da corrispondersi anticipatamente alla trasmissione dell'istanza. Tale valore è incrementato annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di

impiegati accertate dall'ISTAT.

4. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 4 e quelle di cui al comma 3 alimentano il capitolo di spesa di cui al comma 1."

8. Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 5 del 1964 sono abrogati.

9. Sono abrogate le leggi regionali 5 ottobre 1956, n. 25 (Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case), 20 dicembre 1957, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, concernente provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per l'acquisto di case), 23 marzo 1961, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case) e 29 gennaio 1969, n. 6 (Modifiche alle leggi regionali recanti provvidenze a favore del personale regionale per la costruzione di case). I procedimenti avviati durante la vigenza delle predette leggi continuano ad essere regolati dalle norme medesime.

Art. 19

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2018 in materia di programmazione regionale delle opere pubbliche e di unità tecnica regionale

1. All'articolo 4 della legge regionale 13 marzo 2018 n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo "Programma pluriennale di finanziamento dei lavori di competenza regionale" è così sostituita: "Programmazione delle opere pubbliche di competenza regionale";
- b) il comma 3 è così sostituito:
"3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla approvazione del bilancio della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici e sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza regionale, unitamente al relativo elenco annuale dei lavori, aggiornando i programmi precedentemente approvati, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(Codice dei contratti pubblici).".

- c) al comma 4 le parole "programmi pluriennali di spesa" sono così sostituite: "programmi di finanziamento dei lavori di competenza regionale".

2. All'articolo 6 della legge regionale n. 8 del 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è così sostituito:
"1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, in esecuzione diretta o mediante delegazione amministrativa ai soggetti attuatori, individuati in sede di programmazione regionale, che provvedono all'espletamento delle predette attività";
- b) nel comma 2 le parole "pluriennale di spesa" sono sostituite dalle parole: "triennale dei lavori pubblici".

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2018, le parole "pluriennali di spesa" sono sostituite dalla parola: "triennali".

4. All'articolo 18 della legge regionale n. 8 del 2018, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, lettera c) la parola "e" è sostituita dalla parola "anche" e dopo le parole "contrattualistica pubblica" è inserito il seguente inciso: "L'ambito materiale di comprovata competenza degli esperti esterni può essere implementato con delibera da adottarsi a cura della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli esperti esterni di cui al comma 3, lettera c), fermo restando i limiti massimi di spesa stabiliti dalla legislazione vigente in materia di compensi spettanti ai consulenti delle pubbliche amministrazioni, hanno diritto ad un compenso per lo svolgimento dell'attività istruttoria, oltre al rimborso delle relative spese sostenute e debitamente documentate";
- c) il comma 5 è abrogato;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Gli esperti esterni sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere proro-

- gati solo per un ulteriore triennio. Decorso il tempo prescritto dal periodo che precede, si procede all'indizione di nuova procedura selettiva, cui possono prender parte anche i professionisti uscenti";
- e) al comma 7 la parola "quindici" è sostituita con la parola "venticinque".

5. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 8 del 2018, le parole "dalla medesima attuati" e "di ciascun livello" sono soppresse.

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2016 in materia di poteri della Regione nell'ambito dell'edilizia sociale

1. L'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa) è così sostituito:

"Art. 2 (Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, in conformità alle linee di intervento e agli obiettivi strategici adottati dal Consiglio regionale, approva il piano triennale e il piano annuale per la costruzione e il recupero di immobili o l'acquisto sul mercato immobiliare privato di alloggi da destinare all'edilizia residenziale pubblica."

2. I piani triennali e annuali sono collegati rigorosamente alle risorse stanziare dai bilanci di previsione e ne sono diretta attuazione, effettuano una ricognizione del fabbisogno abitativo regionale anche sulla base delle informazioni fornite dall'Osservatorio regionale per la condizione abitativa (ORECA) e dei dati trasmessi dai comuni e da AREA.

3. Gli interventi individuati dai piani triennali e annuali hanno l'obiettivo primario di soddisfare il fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti o che non possono accedere al libero mercato e hanno la finalità di favorire il rilancio del patrimonio abitativo pubblico esistente con interventi diretti alla riqualificazione, al miglioramento della qualità architettonica ed abitativa, della sicurezza strutturale, della compatibilità paesaggistica e dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio

esistente e, in subordine, alla costruzione di nuovi alloggi.

4. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 22 del 2016 è soppresso.

5. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 22 del 2016 è così sostituito:

"6. L'Osservatorio è costituito quale un'unità organizzativa (settore), interna al servizio competente in materia di edilizia residenziale pubblica. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, provvede alla definizione del numero e delle professionalità necessarie per dare piena operatività all'osservatorio ed individua i soggetti, nell'ambito del sistema regione, che svolgeranno un ruolo di supporto e consulenza."

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 22 del 2016 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Al personale dell'AREA si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico e la disciplina del rapporto di lavoro previsti dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

4 ter. Ai fini della contrattazione collettiva l'AREA rientra nel comparto unico regionale ed è rappresentata dal comitato per la rappresentanza negoziale di cui all'articolo 59 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
4-quater. L'AREA subentra nella titolarità del patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli IACP."

7. Nel comma 1 dell'articolo 6, della legge regionale n. 22 del 2016 sono soppresse le seguenti parole: "del DoPIES" e "in esecuzione dei contenuti del DoPIES e dei piani regionali".

8. Nell'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 22 del 2016 sono soppresse le seguenti parole: "al DoPIES e".

9. Nell'articolo 11, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2016 sono soppresse le seguenti parole: "del DoPIES e".

10. Dopo il comma 6 dell'articolo 11

della legge regionale n. 22 del 2016 è aggiunto il seguente:

"6 bis. Sino alla nomina dei componenti di cui alla lettera c) del comma 2, le funzioni del CRES sono svolte dai componenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma."

11. Nell'articolo 17, comma 1 della legge regionale n. 22 del 2016 è soppressa la seguente frase: "a) la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, elabora la proposta preliminare di DoPIES di cui all'articolo 2;"

12. La legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)) è abrogata.

Capo VII

Disposizioni in materia di lavoro

Art. 21

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 48 del 2018 in materia di programmi di lavoro

1. Al comma 38 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), le parole "enti del sistema Regione e dei consorzi industriali" sono sostituite dalle parole "enti del sistema Regione, amministrazioni provinciali, consorzi di bonifica e dei consorzi industriali".

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 22

Copertura finanziaria

1. La presente disposizione essendo di carattere ordinamentale non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 23

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).